



**COMUNE DI NURAMINIS**  
**PROV. DI CAGLIARI**

Piazza Municipio, 1

CAP. 09024

P.I. 01043690922

C.F. 82002130928

☎ 070/8010060

📠 070/8010061

sito web: [www.comune.nuraminis.ca.it](http://www.comune.nuraminis.ca.it)

email: [protocollo@comune.nuraminis.ca.it](mailto:protocollo@comune.nuraminis.ca.it)

PEC [protocollo.nuraminis@legalmail.it](mailto:protocollo.nuraminis@legalmail.it)

**REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con atto C.C n. 54 del 23.11.2010  
Rettificato e integrato con atto C.C. n. 1 del 18.03.2016

## Sommario

<b>Titolo I - Disposizioni generali</b> .....	3
<b>Art. 1 – Finalità</b> .....	3
<b>Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa</b> .....	3
<b>Art. 3- Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili</b> .....	3
<b>Art. 4 – Limiti di trasmissione e Commercializzazione</b> .....	4
<b>Titolo II – Riprese effettuate direttamente dal Comune</b> .....	4
<b>Art. 5 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di NURAMINIS</b> .....	4
<b>Art. 6 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa <i>privacy</i></b> .....	5
<b>Titolo III – Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca</b> .....	5
<b>Art. 7 - Esercizio del diritto di cronaca</b> .....	5
<b>Art. 8 - Modalità di ripresa</b> .....	6
<b>Art. 9 - Interviste</b> .....	6
<b>Titolo IV - Disposizioni finali</b> .....	6
<b>Art. 10 - Norma di rinvio</b> .....	6
<b>Art. 11 - Entrata in vigore</b> .....	6

## ***Titolo I - Disposizioni generali***

### **Art. 1 – Finalità**

1. Il Comune di Nuraminis, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto e in base ai principi dettati dal D.L. 33 recante disposizioni circa gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, attribuisce alla diffusione, su internet tramite pagina *web* o su rete televisiva, delle sedute del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

2. Il presente Regolamento disciplina l'attività di videoripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:

- a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
- b) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca da giornalisti accreditati;
- c) riprese effettuate da singoli, gruppi o associazioni preventivamente e formalmente autorizzati dal Sindaco, in qualità di titolare del trattamento dei dati.

3. Non sono ammesse altre forme di ripresa e di registrazione audio parziali o totali non autorizzate e non dichiarate.

4. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti Comunali vigenti.

### **Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione.

### **Art. 3- Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili**

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale può richiamare i componenti del Consiglio Comunale per evitare che divulgino dati personali e sensibili.

Il Presidente del Consiglio Comunale può in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, impedire la divulgazione della video ripresa o imporre delle modifiche al video finale per impedire il riconoscimento o la violazione di dati personali.

2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di

intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale ha facoltà di sospendere le riprese qualora oltre all'organo politico sia presente un dipendente pubblico che non gradisce apparire in video comunicandolo anche verbalmente prima o durante i lavori del consiglio comunale.

#### **Art. 4 – Limiti di trasmissione e Commercializzazione**

1. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.

2. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini non potranno essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

4. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti.

### ***Titolo II – Riprese effettuate direttamente dal Comune***

#### **Art. 5 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di NURAMINIS**

1. Il Comune di Nuraminis dispone la ripresa e la successiva documentazione diffusa su internet sul proprio sito *web* e sul proprio account *youtube* delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi di ingresso della sala consiliare e nella sala stessa.

2. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale proponenti sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale.

Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

4. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso delle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto non costituente documento amministrativo.

## **Art. 6 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa *privacy***

1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.
3. Nel rispetto della generale normativa in materia di *privacy* e delle linee guida del Garante cui si rinvia espressamente, il Comune di Nuraminis è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Sindaco.
4. Sono, altresì, individuati incaricati del trattamento delle riprese eseguite, i dipendenti appartenenti all'Area amministrativa.
5. Il soggetto privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa, montaggio e pubblicazione e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito *internet* del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.
6. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune in base alla capienza prevista dal fornitore dello spazio web e sul canale youtube del Comune di Nuraminis.
7. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare la diffusione audio dei dibattiti delle sedute in diretta, mediante l'utilizzo del sito *internet* istituzionale o di altro portale o sito idoneo a tale scopo, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

## ***Titolo III – Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca***

### **Art. 7 - Esercizio del diritto di cronaca**

1. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
2. Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni o commenti durante le riprese, se non autorizzati preventivamente dal Presidente del Consiglio.
3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio Comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti - la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

## **Art. 8 - Modalità di ripresa**

1. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.
2. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti. Non è, in ogni caso, consentito l'allaccio alla rete elettrica comunale.
3. Le emittenti che desiderano effettuare dette riprese dovranno presentare al Presidente del Consiglio Comunale comunicazione scritta, anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale.
4. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più di tre emittenti, il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

## **Art. 9 - Interviste**

1. Gli Amministratori, i Consiglieri Comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

## ***Titolo IV - Disposizioni finali***

### **Art. 10 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

### **Art. 11 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.

\*\*\*\*\*